

8 maggio 1924, n. 667, che autorizza la 58ª prelevazione.

8 maggio 1924, n. 691, che autorizza la 59ª prelevazione.

22 maggio 1924, n. 892, che autorizza la 60ª prelevazione.

22 maggio 1924, n. 847, che autorizza la 61ª prelevazione.

22 maggio 1924, n. 893, che autorizza la 62ª prelevazione.

PRESIDENTE. Chiedo se vi sia alcuno che domandi di parlare.

CANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANELLI. Domando alla Camera che deliberi lo stralcio, dal lungo elenco dei decreti da convertirsi in legge, di quelli che riflettono la convenzione interceduta tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria di lavori dell'Acquedotto Pugliese: Decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e conseguenti decreti: 6 novembre 1919, n. 2359; 11 marzo 1920, n. 399; 1º settembre 1920, n. 1386; 24 marzo 1921, numero 426; 4 gennaio 1923, n. 208.

Io spero che l'onorevole ministro dei lavori pubblici e l'onorevole presidente della Commissione non trovino difficoltà ad accogliere questa mia richiesta, la quale è pienamente, a mio avviso, giustificata da alcune brevi considerazioni, che ho l'onore di sottoporre al giudizio della Camera.

Attenendoci ai criteri di distinzione della elaboratissima relazione della Commissione, che costituisce uno studio accurato della questione dei decreti-legge, questo che riguarda la transazione interceduta fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria dell'Acquedotto Pugliese non può essere compreso nel numero 3, che abbraccia i decreti di *scarsa importanza*; non può essere compreso nel numero 2, perchè questo decreto non ha cessato di aver vigore in tutte le parti non essendo stato revocato da altro successivo; ed infine non può essere compreso neppure nel n. 1, perchè non è un decreto il cui contenuto sia ormai superato.

Il decreto luogotenenziale che approva la convenzione tra la Società concessionaria ed il Ministero dei lavori pubblici porta la data del 10 aprile 1919, n. 609, e la firma dell'allora ministro dei lavori pubblici onorevole Bonomi.

Basta leggere il titolo dell'atto transattivo tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria per convincersi della

grande importanza di questo decreto. Esso, infatti, tende a por fine ad una lunga serie di liti intercedute fra lo Stato e la Società concessionaria fin dal 1905; quattordici anni trascorsi, durante i quali si può dire che la Società più che a costruire bene, abbia pensato a sostenere e a vincere le numerose liti intentate contro il Governo e contro il Consorzio.

Passando poi all'esame sintetico del contenuto della transazione, si dichiara risolta tutta la parte riguardante le convenzioni del 31 luglio 1905, del 5 giugno 1911 e del 20 maggio 1913 (articolo 1); l'Amministrazione dei lavori pubblici si assume in consegna tutte le opere dell'Acquedotto pugliese, e di più i cantieri, i mezzi d'opera e i materiali nelle condizioni in cui si trovano (articolo 2).

Il Ministero si assume, altresì, l'obbligo di pagare alla Società tutte le spese sostenute, notino, fino al 14 aprile 1919, prezzi per impianti, mezzi d'opera e materiali per lavori dichiarati eseguiti di ufficio, e per di più le somme eventualmente dovute a terzi, oltre gli interessi sulle somme a liquidarsi in misura non specificata nella convenzione (articolo 3). È vero che con l'articolo successivo lo Stato si riserva il diritto di trattenere alcune somme, da detrarsi dagli averi della Società, ma nell'ultimo capoverso di detto articolo 4 viene sancita la clausola che « l'importo di tali detrazioni dovrà essere indicato dallo Stato non oltre il 31 maggio 1919, decorso il quale termine s'intenderanno definitivamente accettate fra le parti le risultanze dei bilanci sociali e dei conti relativi, la cui ispezione sarà libera per i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici dal 15 aprile 1919 ».

Dunque: 15 aprile 1919-31 maggio 1919, termine massimo concesso al Ministero per la visione e lo studio di quei bilanci e di quei conti che potete facilmente immaginare quanto possano essere risultati contrari agli interessi della Società.

Lo Stato infine si obbligava (articolo 5) di rilasciare alla Società, entro un mese dalla relazione del collaudo in corso, in ogni caso non oltre il 15 luglio, il certificato di nulla osta allo svincolo della cauzione.

Onorevoli colleghi, credo, con questo breve accenno ai patti principali del contratto di transazione, di avervi dimostrato che se nell'elenco dei decreti ve n'è uno che per la sua importanza deve richiamare l'attenzione della Camera per l'esame di esso in separata sede, è precisamente il contratto di transazione interceduto nel 1919 fra il